





COMUNE DI AREZZO



Regolamento di tutela del verde



*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 febbraio 1998, n. 42
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 7 settembre 2001, n. 249
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 luglio 2008, n. 141*

SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO - GENERALITÀ

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Ambito di applicazione*
- Art. 3 - *Funzioni dell'Amministrazione Pubblica*

CAPITOLO SECONDO - AREE VERDI

- Art. 4 - *Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde*
- Art. 5 - *Occupazione, alterazione di aree verdi*
- Art. 6 - *Danneggiamenti di superfici sistemate a verde*
- Art. 7 - *Partecipazione di privati alla manutenzione e alla gestione di aree verdi*
- Art. 7 bis - *Contratti di sponsorizzazione*

CAPITOLO TERZO - ALBERI

- Art. 8 - *Area di pertinenza delle alberature*
- Art. 9 - *Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi*
- Art. 10 - *Distanze d'impianto*
- Art. 11 - *Impianto di nuovi alberi*
- Art. 12 - *Potature di alberi*
- Art. 13 - *Abbattimenti*
- Art. 14 - *Danneggiamenti di alberi*
- Art. 15 - *Sanzioni*
- Art. 16 - *Norme finanziarie*

CAPITOLO PRIMO
- GENERALITÀ -

Art. 1
FINALITÀ

1. In ottemperanza al D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare della Parte III *Beni paesaggistici*, nonché alla Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 *Governo del territorio* viene redatto il presente “Regolamento di tutela del verde” finalizzato a disciplinare interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica:

- a. a tutte le aree comunali sistemate a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione,
- b. agli alberi comunali, indipendentemente dalla loro ubicazione,
- c. agli alberi pubblici e privati, non comunali, di circonferenza alla base del fusto uguale o superiore a cm 100, ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III *Beni paesaggistici*.
- d. agli alberi di circonferenza alla base del fusto uguale o superiore a cm 200 indipendentemente dalla loro ubicazione.

2. Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- a. gli alberi da frutto,
- b. gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (es. arboricoltura da legno),
- c. alberi facenti parte di boschi così come definiti dall’art. 3 della L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39.

Art. 3
FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L’Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di valorizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria.

CAPITOLO SECONDO - AREE VERDI -

Art. 4

REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE AREE COMUNALI SISTEMATE A VERDE

1. Nelle aree pubbliche comunali sistemate a verde viene fatto divieto salvo specifica prescrizione di:

- a.** turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori,
- b.** danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea,
- c.** raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi, nonché fossili, minerali, o reperti archeologici,
- d.** abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi,
- e.** appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale,
- f.** omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale,
- g.** provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere,
- h.** effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi,
- i.** inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua,
- l.** abbandonare rifiuti di qualsiasi genere,
- m.** condurre un animale di proprietà o in custodia all'interno di aiuole sistemate a fiore,
- n.** campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio,
- o.** lasciare accesi mozziconi di sigaretta,
- p.** organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi, manifestazioni culturali e sportive,
- q.** accedere e sostare con qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza, di soccorso, nonché quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori,
- r.** utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei sentieri e sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso,
- s.** installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere,
- t.** calpestare manti erbosi, anche da parte di animali, qualora il divieto sia specificato in loco,
- u.** accendere fuochi o preparare braci e carbonelle,
- v.** mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici,
- z.** esercitare forme di commercio o attività simili,
- w.** porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco,

2. Vengono consentite, previa specifica autorizzazione da parte degli Uffici preposti, le attività di cui ai precedenti punti **n.**, **p.**, **q.**, **r.**, **s.**, **t.**, **u.**, **v.**, **z.**, **w.**

3. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- a. le generalità del richiedente
- b. i motivi per cui si richiede l'autorizzazione,
- c. il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione.

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il richiedente è tenuto ad obbligarsi a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati insindacabilmente dal personale dell'Amministrazione Comunale al termine delle attività autorizzate.

5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

6. In deroga ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

7. Relativamente all'accesso di cani nei giardini e nei parchi nonché all'abligo di raccolta degli escrementi, si rimanda agli artt. 21, 22, 24 e 35 del vigente Regolamento per la Tutela degli Animali. Si precisa che ai cani accompagnati dal proprietario o altro detentore è dunque consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di una fascia di rispetto circostante le aree ludiche: tale fascia avrà un'estensione di 15,00 metri calcolati da ogni singolo gioco. Non è altresì consentito l'accesso ai cani nelle aree verdi sistemate a fiore.

8. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 31 della *Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* relativamente alla garanzia del "diritto al gioco", in tutte le aree verdi comunali, fatta eccezione per quelle sistemate a fiore, i bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età sono liberi di esprimersi in qualsiasi attività ricreativa.

Art. 5

OCCUPAZIONE, ALTERAZIONE DI AREE VERDI

1. Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile occupare o alterare all'Ufficio Verde Pubblico specifica autorizzazione. Nel caso in cui l'alterazione interessi, oltre alle aree verdi, anche superfici comunali destinate ad uso diverso quali strade o marciapiedi, è fatto obbligo richiedere all'Ufficio Verde Pubblico specifico nulla osta.

2. La richiesta di cui ai punti precedenti dovrà indicare chiaramente:

- a. le generalità del richiedente
- b. le motivazioni per cui si intende occupare o l'area,
- c. la durata dell'occupazione o della alterazione,
- d. le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo,
- e. eventuali ulteriori informazioni richieste dall'Ufficio Verde Pubblico

3. A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà dell'Ufficio

Verde Pubblico richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi a lavori ultimati.

Art. 6

DANNEGGIAMENTI DI SUPERFICI SISTEMATE A VERDE

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata verde è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dell'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici estimativi di opere murarie e a verde.

Art. 7

PARTECIPAZIONE DI PRIVATI ALLA MANUTENZIONE E ALLA GESTIONE DI AREE VERDI

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la partecipazione, a titolo gratuito, di privati nelle opere di manutenzione delle aree verdi e nella gestione di servizi ad esse inerenti ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili mediante atto specifico, previa richiesta dell'interessato. Chiunque, potrà fare domanda indicando le generalità, l'ubicazione dell'area verde e i motivi della richiesta.

Art. 7 bis

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione per la realizzazione o per la manutenzione di aree verdi.

2. L'individuazione dello sponsor viene eseguita mediante selezioni a evidenza pubblica. Al soggetto aggiudicatario sarà consentito di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il proprio nome ed il logo. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso mediante specifica convenzione.

CAPITOLO TERZO
- ALBERI -

Art. 8

AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.

2. Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, di diametro:

- a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato,
- b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso, o comunque più espanso di quello degli alberi di cui al punto precedente.

Art. 9

SCAVI SU SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

1. Ai fini di salvaguardare la stabilità e la vitalità delle alberature comunali, gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo comunale programmati entro l'area di pertinenza di cui all'articolo precedente, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Verde Pubblico previa presentazione di domanda con allegata planimetria del luogo a scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione arborea presente e una relazione tecnica in cui siano indicate la profondità degli scavi, la distanza degli stessi dal fusto di ciascun albero e i tempi dell'intervento. Sarà cura dell'Ufficio Verde Pubblico rilasciare relativa autorizzazione.

2. Le operazioni di scavo entro le aree di pertinenza degli alberi debbono essere effettuate manualmente salvo diversa disposizione dei tecnici preposti dell'Ufficio Verde Pubblico. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm devono essere eseguite con tagli netti; le superfici di taglio originate si dovranno immediatamente lutare con mastici cicatrizzanti.

3. Viene fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o lesionarle con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la propagazione di marciumi radicali, agenti primari, nel breve e nel medio termine, della perdita di stabilità e di vitalità degli alberi.

Art. 10

DISTANZE D'IMPIANTO

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di distanze minime di impianto di nuovi alberi, nella realizzazione di nuove aree a verde o di filari stradali si indicano in via propositiva i seguenti valori:

ALTEZZA DEFINITIVA	m 20 e oltre	m 16	m 12	m 8	m 6
DISTANZA DI PIANTAGIONE	m 10	m 8	m 6	m 4	m 3

Art. 11

IMPIANTO DI NUOVI ALBERI

1. In via propositiva, nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi, sia pubbliche che private, debbono essere di norma privilegiate le specie autoctone rispetto a quelle esotiche, il cui impiego deve essere contenuto specialmente nel caso di specie quali: *Cupressus arizonica* (cipresso argentato), *Ailanthus altissima* (ailanto), *Pinus radiata* (pino insigne), *Broussonetia papyrifera* (brussonezia). Sempre in via propositiva, deve essere inoltre evitato o, quantomeno ponderato, il nuovo impianto di essenze che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, provocano più facilmente allergie. Nella fattispecie dovrà porsi attenzione all'utilizzo¹ di specie appartenenti alla famiglia delle *Cupressaceae* e ai generi *Ligustrum*, *Populus* e *Betula*, *Tilia*, soprattutto in vicinanza di scuole e abitazioni. L'impianto di dette specie è vietato nelle adiacenze degli ospedali e luoghi di cura.²

2. L'Ufficio Verde Pubblico, a chiunque la richieda, fornirà indicazione non vincolante sul tipo di alberature da impiantare.

3. Per proposte di nuove edificazioni comprendenti la realizzazione di aree a verde superiori a 2000 mq l'Ufficio Verde Pubblico viene invitato ad esprimere parere obbligatorio nell'ambito della Commissione Urbanistica ovvero del procedimento per il rilascio del titolo³.

Art. 12

POTATURE DI ALBERI

1. Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi, indipendentemente dalla loro proprietà.

2. In via propositiva è opportuno:

- a. non eseguire operazioni di riduzione drastica della chioma (capitozzatura) fatta eccezione per quegli alberi annualmente sottoposti al taglio dei getti dell'ultimo anno; in questo ultimo caso dovrà essere assicurata l'integrità delle cosiddette teste di gatto (estremità bitorzolute dei rami da cui si dipartono i getti dell'ultimo

anno);

b. non eseguire interventi di cimatura di conifere, eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.

3. Le operazioni di potatura dovranno interessare di norma rami di piccolo calibro, avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di “tira linfa”. Tagli più incisivi possono essere tollerati da pioppi e ligustri.

4. Tutti gli interventi di potatura potranno di norma essere effettuati:

- a.** per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
- b.** per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 15 agosto);
- c.** per i lecci (1 aprile - 10 giugno);
- d.** per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l’anno.

5. I rifiuti derivanti dalla potatura degli alberi, nonché quelli derivanti dalla falciatura delle zone di verde pubblico, dovranno essere avviati a raccolta differenziata.

Art. 13

ABBATTIMENTI

1. L’abbattimento degli alberi di cui all’art. 2, comma 1, punti “c” e “d”, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Non è soggetto ad autorizzazione comunale, indipendentemente dal luogo ove siano ubicati, l’abbattimento di:

- a.** alberi da frutto;
- b.** alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- c.** alberi facenti parte di boschi così come definiti dall’art. 3 della L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39;
- d.** alberi quali *Ailanthus altissima* (ailanto), *Populus euroamericana* (pioppo ibrido), *Cupressus arizonica* (cipresso argentato);
- e.** alberi prossimi a corsi d’acqua, ubicati in area di competenza di Enti e Istituti preposti alla gestione di interventi di bonifica o di regimazione idraulica.
- f.** alberi il cui taglio sia impartito da Uffici dello Stato, della Regione Toscana o da altri Enti per effetto di disposizione di leggi.

3 La domanda di autorizzazione all’abbattimento dovrà contenere le generalità e l’indirizzo del richiedente, nonché la motivazione per cui si intende abbattere l’albero.

4 Alla domanda dovranno essere allegate quattro fotografie di ciascun albero, quattro copie di una planimetria a scala adeguata qualora l’albero sia difficilmente individuabile in loco potranno essere aggiunti indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.

5 I tempi di risposta da parte dell'Amministrazione Comunale sono regolati dall'art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

6. Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi soggetto ad autorizzazione comunale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde da alterare. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III *Beni paesaggistici*, l'autorizzazione all'abbattimento costituisce atto distinto e presupposto della concessione edilizia. I lavori non possono essere iniziati in difetto di tale autorizzazione ai sensi dell' art. 146, comma 8, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

7. L'abbattimento degli alberi di cui all'art. 2, comma 1, punto "b" è sempre soggetto al nulla osta dell'Ufficio Verde Pubblico

Art. 14

DANNEGGIAMENTI DI ALBERI

1. Relativamente agli alberi comunali e a quelli non comunali assoggettabili a domanda di autorizzazione all'abbattimento, è fatto divieto di:

- a. depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali e accendere fuochi nelle aree di pertinenza,
- b. effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm,
- c. impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza.

2. Chiunque cagioni colposamente danno a un albero di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in virtù della tabella di valutazione danni ad alberi approvata dalla Giunta Comunale.

3. I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta assoggettabile ad domanda di autorizzazione all'abbattimento, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Art. 15

SANZIONI

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni quando, se e in quanto non perseguibili ai sensi di altre norme vigenti in materia:

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE	OBLAZIONE	
4, punti. a, b, c, d, e, g, h, i, l, n, o, v	regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde	da € 25,00 a € 200,00	€ 50,00	
4, punti. f, m, e comma 7	regolamentazione della conduzione di animali all'interno di aree verdi	Regolamento comunale per la tutela degli animali, art. 35		
4, punti p, q, r, s, t, u, z, w	regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde	da € 30,00 a € 240,00	€ 60,00	
5, comma 1	mancanza autorizzazione occupazione di aree verdi	Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche, art. 42		
5 comma 1 bis	mancanza autorizzazione alterazione di aree verdi	da € 60,00 a € 480,00	€ 120,00	
9	mancata autorizzazione scavi in prossimità di alberi	da € 60,00 a € 480,00	€ 120,00	
9	recisione anomala e lesioni a radici (ad albero)	da € 25,00 a € 200,00	€ 50,00	
13 – 14 comma 3	abbattimento di albero non autorizzato	vedi schema seguente		
14 commi 1,2 4	ricarichi, compattazione, asportazione di terriccio, scarichi e scariche (ad albero)	da € 50,00 a € 400,00	€ 100,00	
ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	CIRCONFERENZA ALLA CEPPAIA	SANZIONE	OBLAZIONE
13 - 14 3	abbattimento di albero non autorizzato	da 100 cm a 150 cm	da € 100,00 a € 800,00	€ 200,00
13 - 14 3	abbattimento di albero non autorizzato	da 151 cm a 200 cm	da € 150,00 a € 1.200,00	€ 300,00
13 - 14 3	abbattimento di albero non autorizzato	uguale o maggiore di 200 cm	da € 200,00 a € 1.600,00	€ 400,00

2. In caso di danneggiamento di aree verdi di cui all'art. 4, punti b., c., g., i.; e art. 5, comma 1, la sanzione prevista è cumulabile a quella dell'art. 6.

Art. 16
NORME FINANZIARIE

1. L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, dovrà essere deliberato dalla Giunta Comunale con specifico atto.